



# COMUNE DI ACQUALAGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

PIAZZA MATTEI, 9 – 61041 ACQUALAGNA (PU) –

TEL. +39 0721 79671- FAX +39 0721 799044 – [www.comune.acqualagna.ps.it](http://www.comune.acqualagna.ps.it)

---

ORIGINALE

Registro Generale n. 3

## ORDINANZA DEL SINDACO

N. 2 DEL 22-01-2021

**Oggetto: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DI VIA  
FLAMINIA - GOLA DEL FURLO PER ISTITUZIONE CANTIERE  
EDILE STRADALE NEI GIORNI 25 E 26 GENNAIO 2021**

L'anno duemilaventuno addì ventidue del mese di gennaio, il Sindaco

Premesso che la Provincia di Pesaro-Urbino Servizio 6 Pianificazione territoriale - Urbanistica - Edilizia - Istruzione scolastica - Gestione Riserva naturale statale "Gola del Furlo", con Determinazione n. 812 del 07/09/2020 ha aggiudicato i "Lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa a ridosso dell'area archeologica delle Gallerie Romane all'interno della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, nel Comune di Fermignano.", finanziati dalla Regione Marche, Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa con Decreto n. 110 del 20/11/2019, alla ditta Tecnorock Srl, con sede in Strada San Fortunato sn, San Costanzo (PU);

Dato atto che la ditta ha comunicato che i lavori hanno avuto inizio il giorno 04/11/2020, tuttavia, con comunicazione del 25/11/2020, la ditta chiede l'emissione di un'ordinanza di chiusura della strada Via Flaminia "Gola del Furlo" per la realizzazione dei lavori suddetti da eseguirsi in prossimità della Galleria Romana;

Preso atto che si è reso opportuno procedere all'adozione di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione stradale nel tratto di Via Flaminia all'interno della Gola del Furlo, a tutela della sicurezza pubblica e per verificare le cause che hanno prodotto tali cedimenti e per rimuovere gli stessi dalla sede stradale;

Visto il Codice della Strada, emanato con D.Lgs n. 285, del 30 aprile 1992;

Visto il regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso, emanato con D.P.R. n. 495, del 16 dicembre 1992;

Visto il D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, disposizioni correttive e integrative del Codice della Strada;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 54, comma 2, D.lgs.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni

Preso atto che esiste un percorso alternativo (nuova S.S. Flaminia);

## **ORDINA**

Per quanto di competenza territoriale, **dalle ore 08:00 alle ore 18:00 dei giorni 25/01/2021 e 26/01/2021** e comunque fino alla fine delle lavorazioni, **IL DIVIETO ALLA CIRCOLAZIONE** ad ogni tipo di veicolo, anche a trazione animale, ai velocipedi ed ai pedoni nel tratto di Via Flaminia di competenza del Comune di Acqualagna, compreso tra la Località Borgaccio (accesso Parco Golena ) ed il confine con il Comune di Fermignano.

I competenti Uffici Comunali sono incaricati di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, nonché sul sito internet del Comune.

## **DISPONE**

Gli obblighi e divieti sono portati a conoscenza degli utenti mediante apposizione di idonea segnaletica stradale ad ogni singolo ingresso nella Riserva, a carico della ditta esecutrice dei lavori, la quale dovrà, per le giornate di cui sopra:

- istituire un cantiere stradale provvisorio, regolarmente segnalato con idonea segnaletica da cantiere, a norma delle vigenti leggi in materia di Codice della Strada;
- porre in essere tutto ciò sia necessario per recare meno disagi possibili alla viabilità e di ripristinare le normali condizioni di transitabilità nel caso in cui i lavori terminassero in anticipo.

Di trasmettere la presente ordinanza ai seguenti destinatari:

- Provincia di Pesaro e Urbino,
- Comune di Fermignano,
- Polizia Locale Acqualagna,
- Carabinieri – Stazione di Acqualagna,
- Carabinieri Forestali Cagli,
- Polizia Stradale Stazione di Cagli;
- Ditta Adriabus,
- CRI Pesaro,
- 118 emergenza sanitaria,
- SOUP c/o Regione Marche.

Ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, agli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale e la vigilanza sulla corretta esecuzione della presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 (trenta) giorni, entro 60 (sessanta) giorni al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona ed entro 120 (centoventi) giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla pubblicazione.

A norma dell'art.8, Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Andrea Iodio – Responsabile del 2° Settore – Area Tecnica.

Per le trasgressioni si applicano le sanzioni previste dagli artt.6 e 7 del Codice della Strada.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
Prof. Luca Lisi

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal                    al

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
RANOCCHI SABRINA